



Corso di Laurea Magistrale

SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA-CICLO UNICO (classe LM-85 BIS)

REGOLAMENTO DEI TIROCINI

Premessa

Il Tirocinio di Orientamento e Formazione è previsto dal D.M. 25 marzo 1998 n.142 a integrazione e completamento dell'attività didattica complessiva, per mettere lo studente universitario in contatto con la realtà delle imprese e degli enti, pubblici e privati.

Il tirocinio viene classificato con riferimento a diversi criteri:

a) "Tirocinio curriculare", obbligatorio o facoltativo, svolto durante un corso degli studi universitari di primo livello, di secondo livello, a ciclo unico, master o scuole di specializzazione, e comporta l'acquisizione di CFU, ad eccezione del tirocinio facoltativo. Anche in quest'ultimo caso, tuttavia, potranno essere eventualmente attribuiti CFU dal Corso di studi, a seguito di richiesta di riconoscimento avanzata dall* student* interessat*. "Extracurriculare" è il tirocinio facoltativo svolto nei 12 mesi successivi al conseguimento della laurea e comunque al di fuori delle attività formative dei corsi di studio.

Il tirocinio curriculare può essere:

1. "interno" quando il periodo di formazione è svolto nell'ambito di una struttura dell'Ateneo di Palermo;
 2. "esterno" quando il periodo di formazione è svolto presso strutture pubbliche o private esterne all'Ateneo di Palermo, anche al di fuori del territorio dello *Stato italiano (tirocinio svolto all'estero).
- I tirocini interni hanno carattere eccezionale e devono essere adeguatamente motivati. La richiesta di tali tirocini, corredata dai progetti formativi, deve essere sottoposta dal* docente o dall* student* interessat* all'approvazione preventiva del Corso di studi. In ogni caso, il numero di tirocini interni attivabili in un anno solare non può superare la soglia del 5% dei tirocini esterni conclusi e registrati nell'anno solare precedente. Su richiesta dei corsi di studio eventualmente interessati, la Scuola cui il corso di studi appartiene, sottopone le richieste di deroga alla quota del 5% al Comitato per i t per i tirocini interni di cui all'art. 4 del Regolamento generale tirocini di Ateneo.

Entro il 10 febbraio di ogni anno il Dipartimento comunica al Corso di studi il numero di tirocini interni ammissibili per l'anno in corso. Il Corso di studi può avanzare alla Scuola la richiesta di eventuali deroghe al numero di tirocini curricolari interni.

b) Il tirocinio può essere "professionalizzante" se ha la finalità di consentire al* tirocinante di accedere alle prove di abilitazione all'esercizio di una professione. In questo caso vengono specificamente previsti vincoli rispetto alla durata e alle procedure per lo svolgimento del tirocinio, come pure rispetto alle caratteristiche dei/delle Tutor delle strutture ospitanti. È regolato dal DPR 328/01, dagli accordi quadro stipulati con gli ordini professionali e, all'interno dei Dipartimenti, diversamente dai diversi corsi di laurea. Il fatto di essere svolto eventualmente dopo la laurea non configura il tirocinio professionalizzante come un tirocinio extra-curriculare ed infatti non è

regolato dal Regolamento di Ateneo né dalle “Linee guida in materia di tirocini” del Governo Italiano.

Articolo 1. Definizioni

1. “Natura del tirocinio”

Il tirocinio del Corso di Studi in Scienze della Formazione Primaria è obbligatorio, curriculare, esterno e professionalizzante.

2. “Obiettivo”

Il tirocinio ha l’obiettivo di preparare il/la student* a comprendere le logiche del mondo del lavoro e ad applicare alla realtà operativa le conoscenze e le competenze acquisite nei corsi accademici. L’attività di ciascun* student* verrà a tal fine guidata e verificata da un* tutor presso la struttura ospitante (tutor del*/la student*) e da un* tutor universitar* (tutor coordinatore/trice) indicat* dal Corso di studi che assumerà la funzione di responsabile didattic*-organizzativ* delle attività previste dal tirocinio curriculare.

Il tirocinio è parte integrante del percorso professionalizzante del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria. Le attività di tirocinio sono coordinate e supervisionate dall’ufficio tirocinio, presso il quale sono in servizio insegnanti tutor organizzatori in esonero e coordinatori in semiesonero dall’insegnamento.

3. “Tirocinanti”

Gli/le student* iscritt* al Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria e ai corsi simili, comunque denominati, appartenenti alla classe LM-85 BIS, che abbiano acquisito il numero minimo di CFU eventualmente previsti dal regolamento didattico del Corso di studio di appartenenza per l’accesso al tirocinio e abbiano iniziato ma non ancora concluso il tirocinio curriculare.

4. “Tutor organizzatore”

Il/la docente in esonero dall’insegnamento in servizio presso l’Ufficio tirocinio, individuato* mediante procedura selettiva per titoli e colloquio.

Ai sensi dell’art. 11, comma 4, del DM 249/2010, ai/alle tutor organizzatori/trici è affidato il compito di:

- a) organizzare e gestire i rapporti tra le università, le istituzioni scolastiche e i relativi dirigenti scolastici;
- b) gestire tutte le attività amministrative legate ai distacchi dei/delle tutor coordinatori/trici, al rapporto con le scuole e con l’Ufficio scolastico regionale, al rapporto con gli studenti e alle attività di tirocinio in generale;
- c) coordinare la distribuzione degli studenti nelle diverse scuole;
- d) assegnare ai/alle tutor coordinatori/trici, di anno in anno, il contingente di studenti da seguire nel percorso di tirocinio.

5. “Tutor coordinatore”

Il/la docente in semiesonero dall’insegnamento individuato mediante procedura selettiva per titoli e colloquio.

Ai sensi dell’art. 11, comma 2, del DM 249/2010, ai/alle tutor coordinatori/trici è affidato il compito di:

- a) orientare e gestire i rapporti con i tutor degli studenti assegnando gli/le student* alle diverse classi/sezioni e scuole e formalizzando il progetto di tirocinio dei/delle singol* student*;
- b) provvedere alla formazione del gruppo di student* attraverso le attività di tirocinio indiretto e l'esame dei materiali di documentazione prodotti dagli/dalle student* nelle attività di tirocinio;
- c) supervisionare e valutare le attività del tirocinio diretto ed indiretto;
- d) seguire le relazioni finali per quanto riguarda le attività in classe/sezione.

6. *"Tutor della struttura ospitante" (o "tutor accogliente")*

La persona, nominata dal soggetto ospitante, che assumerà la funzione di responsabile dell'inserimento del/della tirocinante all'interno della struttura ospitante.

7. *"Soggetto o Struttura ospitante"*

Le strutture ospitanti saranno scuole statali o paritarie, accreditate dall'USR, in cui siano in servizio tutor coordinatori, ubicate a Palermo, o non distanti da Palermo più di 25 km, o ubicate ad Agrigento e non distanti da Agrigento più di 25 km. In caso di necessità potranno essere convenzionate anche scuole comunali, private e/o paritarie.

8. *"Soggetto promotore"*

L'Università degli Studi di Palermo, che promuove e gestisce l'iter per la realizzazione del tirocinio.

9. *"Progetto formativo"*

Il documento in cui vengono indicati gli obiettivi, le attività e le modalità esecutive del tirocinio.

10. Il tirocinio non è configurabile come forma di lavoro retribuito o di prestazione professionale, né è sostitutivo di manodopera aziendale o di prestazione professionale. Le eventuali facilitazioni fornite dalla struttura ospitante ai/alle Tirocinanti (come ad esempio: pasti, rimborsi di spese di viaggio, ecc.), non sono in nessun caso da considerarsi come una forma di remunerazione.

11. Il numero massimo dei tirocini complessivamente attivati presso ciascuna struttura ospitante è definito nel rispetto della normativa vigente.

Art. 2. Rapporti con le strutture idonee allo svolgimento dei tirocini

1. L'Ateneo, in qualità di soggetto promotore, garantisce la regolarità e la qualità del tirocinio in particolare attraverso la stipula delle convenzioni con le strutture ospitanti e la compilazione dei progetti formativi.

2. I soggetti disposti ad accogliere tirocinanti richiedono l'accreditamento all'Almalaurea, utilizzando anche i servizi offerti da soggetti terzi con i quali l'Ateneo abbia deciso di entrare in relazione. I compiti dell'Almalaurea sono fissati dall'articolo 3 del Regolamento Generale tirocini di Ateneo.

3. Il tirocinio non può essere svolto, in ogni caso, presso una struttura in cui il responsabile legale, il socio o il dirigente responsabile abbia legami di parentela o affinità entro il 2° grado con il Tirocinante.

4. I contenuti organizzativi indicati nel progetto formativo di tirocinio possono essere modificati nel corso della sua realizzazione, nel rispetto degli obiettivi formativi. La richiesta di modifica deve essere motivata e formalizzata da parte del tutor coordinatore e comunicata all'ufficio tirocinio che, in accordo col delegato al tirocinio, ne verificherà l'attuabilità e la possibilità di quindi di sottoporla all'attenzione del Consiglio del corso di studio.

5. Il/La Tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, infortunio e nell'ipotesi di un periodo di malattia che si protragga per una durata pari o superiore a un terzo del tirocinio.

6. Prima di attribuire i posti di tirocinio agli/alle student* interessat*, l'Ufficio Tirocinio verifica che le strutture ospitanti accreditate possiedano comunque i seguenti requisiti, ulteriori rispetto all'accreditamento presso l'Ateneo:

a) ci sia in servizio un tutor coordinatore;

b) siano ubicate a Palermo o ad Agrigento non distino da queste 2 città più di 25 km;

c) qualora si configuri come scuola di appoggio (scuola statale, comunale o paritaria), il/la tutor coordinatore/trice sia disponibile a seguire gli studenti a lui/lei affidati e lì allocati.

7. Per quanto attiene alla valutazione operata dal corso di studi, hanno comunque titolo ad essere convenzionate le scuole in cui prestano servizio i/le tutor coordinatori/trici e quelle, statali o paritarie, in cui prestano servizio gli studenti titolari di un contratto di insegnamento, a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno trimestrale senza soluzione di continuità.

Art. 3. Requisiti di accesso

1. Il tirocinio è promosso dal Corso di studi a cui il/l* student* è iscritt* in conformità a quanto previsto dall'ordinamento e dal Regolamento didattico del Corso di studi medesimo. Il Regolamento didattico di Corso di studi definisce la collocazione del tirocinio nell'ambito del percorso didattico, il numero di crediti formativi universitari (CFU), il numero di ore corrispondenti, l'obiettivo formativo specifico dell'attività formativa di tirocinio, l'eventuale modalità di accertamento del profitto e di verifica dell'apprendimento.

2. Il tirocinio è promosso sulla base di un progetto formativo che ne espliciti i contenuti formativi (in particolare, obiettivi formativi e principali attività) e contenuti organizzativi (in particolare, periodo e modalità di svolgimento presso il soggetto ospitante). Nel caso di tirocini da svolgersi presso istituzioni e strutture pubbliche, tale programma può essere oggetto di specifiche convenzioni.

3. Il progetto formativo di tirocinio è definito in accordo tra tutor coordinatori/trici e tutor della struttura ospitante.

4. La durata del tirocinio e il numero di CFU previsti devono essere coerenti con gli obiettivi formativi del corso, con i risultati di apprendimento attesi, con gli obiettivi e le attività individuate nel programma di tirocinio, tenuto conto delle ricadute sui tempi del conseguimento del titolo. La durata del tirocinio, comprensiva delle eventuali proroghe, è strettamente connessa con il numero di CFU previsti dall'ordinamento degli studi e non può essere superiore a 12 mesi secondo l'art.7 del D.M. 142/98 (24 mesi per i soggetti portatori di handicap, eventuali proroghe incluse; 6 mesi per il tirocinio extracurricolare, eventuali proroghe incluse, ai sensi dell'art. 11 del D.M. 138/2011).

5. In caso di assenza per maternità o altri impedimenti di natura straordinaria, il/la tirocinante può chiedere al Corso di studi la temporanea sospensione del tirocinio.

Art. 4. Bacheca dei tirocini

Una settimana prima della data fissata per le convocazioni, l'Ufficio Tirocinio chiede di far pubblicare sul sito del Corso di Studi in Scienze della Formazione Primaria l'elenco delle scuole in cui sono in servizio i tutor coordinatori (e le eventuali scuole di appoggio), che costituiranno le sedi dello svolgimento del tirocinio degli studenti.

Art. 5. Domanda di ammissione al tirocinio

1. La scelta della scuola avviene mediante convocazione ufficiale.

Ogni student* sceglierà la scuola tra quelle elencate mediante una graduatoria di merito, distinta per annualità, che riporta il numero degli esami sostenuti e la media aritmetica dei voti riportati. A parità di numero di esami sostenuti prevale la media aritmetica dei voti, a parità di esami sostenuti e di media aritmetica, prevale l'età anagrafica (il più giovane). La scelta effettuata in sede di convocazione è irrevocabile.

Per nessun motivo si prenderanno in considerazione richieste di cambio delle scelte effettuate, se non per gravi motivi di salute certificati da una Struttura Sanitaria Pubblica.

2. Gli studenti che per svariati motivi (provenienza da altri corsi di studio, seconda laurea, situazioni personali, ecc...), non sono in regola con lo svolgimento del tirocinio e la cui annualità d'iscrizione, quindi, non coincide all'annualità di tirocinio da svolgere, si presenteranno alle convocazioni nel giorno e nell'ora della convocazione dell'annualità di tirocinio e sceglieranno in coda.

Art. 6. Assegnazione del Tutor universitario e del posto di tirocinio

1. All'atto dell'iscrizione al tirocinio il/l* student* sceglie, come sede delle attività, una scuola tra quelle elencate e disponibili in quanto sedi di servizio di un/una tutor coordinatore/trice dell'annualità di corso, con cui lo studente svolgerà il tirocinio. La scelta della scuola non è modificabile nel corso dell'anno accademico.

2. Lo studente, non può effettuare il tirocinio nella stessa scuola e/o con lo stesso tutor coordinatore per più di due anni, anche non consecutivi.

3. Il/L* student* svolge il tirocinio, in via prioritaria, nella scuola in cui presta servizio il/la tutor coordinatore/trice cui viene affidat*. Per gravi esigenze proprie del corso di studio, il Consiglio può deliberare che il tirocinio si svolga anche in una scuola dove non sia in servizio un/una tutor coordinatore/trice, purché un/una tutor coordinatore/trice assicuri tuttavia la sua disponibilità a seguire il percorso del* tirocinant*. In ogni caso, il tirocinio si svolge esclusivamente presso strutture scolastiche di Palermo o Agrigento (o non distanti da queste più di 25 km) convenzionate con l'Università degli Studi di Palermo.

4. Gli/le student* titolari di un contratto di insegnamento a tempo determinato nella scuola statale o paritaria, primaria o dell'infanzia, per un periodo di almeno tre mesi senza soluzione di continuità, possono

proporre di convenzionare la scuola di servizio ma non sono esonerati dal tirocinio relativo all'ordine di scuola in cui insegnano. Sono affidati a un/una tutor coordinatore/trice, con il/la quale si incontreranno mensilmente per le attività propedeutiche e di valutazione in itinere, svolgendo il tirocinio presso la propria scuola di servizio seguiti dai/dalle tutor della scuola ospitante. Prima di avviare il tirocinio nella propria scuola, l* student* deve ottenere l'autorizzazione dell'ufficio tirocinio che la concederà dopo aver accertato la regolarità della documentazione prevista e richiesta. Inoltre, è anche tenuto a incontrare il/la proprio/a tutor coordinatore/trice almeno una volta.

5. Anche gli studenti titolari di un contratto di insegnamento a tempo indeterminato o determinato nella scuola statale o paritaria, dell'infanzia o primaria, per un periodo di almeno tre mesi senza soluzione di continuità, iniziano il loro tirocinio nelle date deliberate dal Consiglio del corso di studio in relazione alle 4 annualità di tirocinio.

Art. 7. Modalità di svolgimento e durata

1. Durante il periodo di tirocinio, nello svolgimento dello stesso il/l* student* è copert* da assicurazione a carico dell'Università degli Studi di Palermo contro gli infortuni sul lavoro e, presso idonea compagnia, per la responsabilità civile verso terzi.

2. Per iniziare le attività di tirocinio il/l* student* è tenuto a incontrare, presso la scuola scelta all'atto dell'iscrizione al tirocinio, il/la tutor coordinatore/trice cui è stato affidato, che gli/le indicherà la classe/sezione in cui svolgere le attività. All'inizio dell'anno accademico, qualora lo/la student* non possa svolgere il tirocinio nella classe/sezione del/della tutor coordinatore/trice, a causa del numero eccessivo di tirocinanti, viene presentat* dal/dalla tutor coordinatore/trice a un insegnante "tutor dei tirocinanti" di un'altra classe del suo Istituto, dove svolgerà il tirocinio. In ogni caso, lo/la student* deve svolgere almeno 10 ore di tirocinio nella classe del/della insegnante che gli/le è stat* assegnat* come tutor coordinatore/trice per quell'anno. Solo il Consiglio del di Studi, a seguito di motivata richiesta del tutor coordinatore/trice, può derogare in questa materia.

3. All'inizio delle attività di tirocinio ogni student* riceve un apposito Registro, su cui il/la tutor coordinatore/trice e/o il tutor dei tirocinanti attesta le ore effettuate apponendo la firma e riporta le valutazioni in itinere (almeno tre all'anno) standardizzate. Il Registro è personale ed è valido per un anno. In caso di smarrimento o danneggiamento, il/l* student* deve contattare immediatamente l'ufficio tirocinio.

4. Nell'ambito delle ore di attività preparatorie e valutative previste dai progetti annuali di tirocinio, lo studente partecipa almeno a tre incontri di progettazione e verifica con il/la tutor coordinatore/trice e con l'eventuale tutor dei tirocinanti (per un max di 6h). L'esito delle verifiche viene riportato in un modello standardizzato e sul Registro delle presenze del tirocinio. Il modello standardizzato e il registro delle presenze sono firmati anche dal/dalla tutor dei tirocinanti laddove sia stato necessario farvi ricorso. Gli esiti delle valutazioni concorrono alla formulazione del giudizio annuale.

5. Il tirocinio si svolge di norma nelle giornate di mercoledì e giovedì, dalle ore 08:00 alle ore 14:00 a seconda dell'orario che la scuola scelta ha nel proprio PTOF e secondo un calendario predisposto dall'ufficio tirocini. Nella mattinata del mercoledì e del giovedì sono, di norma, sospese tutte le altre attività didattiche del corso di laurea tranne i laboratori. Ciò vale anche per gli/le student* titolari

di un contratto di insegnamento a tempo determinato nella scuola statale o paritaria, primaria o dell'infanzia, per un periodo di almeno tre mesi senza soluzione di continuità.

6. Le ore di tirocinio, nelle 4 annualità, possono essere svolte anche il lunedì, martedì e venerdì in orario antimeridiano, durante i periodi di sospensione delle lezioni in tutte quelle situazioni impreviste e imprevedibili (dimissioni del/della tutor coordinatore/trice, diniego della struttura ospitante della disponibilità ad accogliere tirocinanti, malattia dello studente o del/della tutor, coincidenza dei laboratori, ecc...) che necessitino di recupero. In ogni caso occorre che il/la tutor coordinatore/trice ne faccia richiesta scritta all'ufficio tirocinio e ottenga l'autorizzazione da quest'ultimo e dal Dirigente Scolastico in primis e, successivamente autorizzazione anche dal Consiglio del Corso di Studi.

7. Gli/le student* titolari di un contratto di insegnamento a tempo indeterminato o determinato nella scuola statale o paritaria, primaria o dell'infanzia, per un periodo di almeno tre mesi senza soluzione di continuità potranno svolgere il tirocinio anche nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì (al di fuori dei periodi di pausa didattica) previa autorizzazione del Consiglio de Corso di Studio

8. A partire dal secondo anno di corso e fino al quinto, lo/la student* è impegnat* per 600 ore di tirocinio, pari a 24 CFU, distribuite in progressione crescente: 125 al secondo anno di corso (5 CFU), 150 al terzo e al quarto (6 CFU), 175 al quinto (7 CFU). Metà delle ore previste per ogni anno deve essere svolta nella scuola primaria e l'altra metà nella scuola dell'infanzia. Ogni annualità è strutturata e condotta in base a specifici progetti annuali.

9. Le suddette ore sono così suddivise:

- 1° anno di tirocinio (secondo anno di corso) - 33 ore di attività propedeutiche alle attività in classe e di successiva riflessione sulla pratica realizzata e 92 ore di attività diretta;
- 2° e 3° (terzo e quarto anno di corso) -anno di tirocinio- 40 ore di attività propedeutiche alle attività in classe e di successiva riflessione sulla pratica realizzata e 110 ore di attività diretta;
- 4° anno di tirocinio (quinto anno di corso) - 35 ore di attività propedeutiche alle attività in classe e di successiva riflessione sulla pratica realizzata e 140 ore di attività diretta.

10. Le attività di tirocinio devono essere svolte integralmente: non sono consentite riduzioni del monte ore annuale.

11. L* student* che ha svolto almeno i due terzi delle ore di tirocinio previste per l'annualità ma non ha completato le ore previste, non potrà sostenere l'esame annuale di tirocinio e dovrà completare le ore mancanti nel successivo anno accademico, concordandone le modalità con l'ufficio tirocinio. Nel caso in cui le assenze superino un terzo delle ore annuali, lo studente sarà tenuto a ripetere interamente l'anno di tirocinio.

12. Gli studenti che hanno sostenuto l'esame di tirocinio da più di 6 anni, devono svolgere un aggiornamento di 60 h così suddivise: 50 h di tirocinio indiretto e 10 h di tirocinio diretto.

13. Al quinto anno di corso il/l* student* viene ammess* a frequentare il quarto anno di tirocinio se ha maturato, entro la sessione straordinaria del quarto anno di corso, almeno 180 CFU per il quadriennio. A ottobre del quinto anno lo studente si può iscrivere al tirocinio con riserva, con la condizione che completi i 180 CFU entro il successivo mese di febbraio. Il mancato raggiungimento

dei 180 cfu non permette di sciogliere la riserva con cui il/l* student* è stato ammesso né la conservazione delle ore di tirocinio eventualmente svolte. Il tirocinio di questi studenti viene sospeso e rimandato al prossimo anno.

14. Il corso degli studi si conclude con la discussione della tesi e della relazione finale di tirocinio che costituiscono, unitariamente, esame di laurea avente anche valore abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. Il/L* student* sarà aiut* nella stesura della relazione finale di tirocinio da un/a tutor, di qualsiasi annualità, che gli verrà assegnat* dell'Ufficio Tirocinio all'inizio del quinto anno.

Art. 8 Tirocinio e maternità

1. In caso di accertamento dello stato di gravidanza durante il periodo di tirocinio, la tirocinante è tenuta a darne tempestiva comunicazione al tutor coordinatore e al tutor scolastico per attuare le disposizioni a tutela della salute della tirocinante in stato di gravidanza previste dal D.L. 151/2001: "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità".
2. Il tutor coordinatore è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Ufficio tirocinio.
3. Con riferimento al tirocinio curricolare, sulla base della normativa nazionale (D. Lgs. 151/2001 e D. Lgs. 81/2008), in considerazione di specifici rischi biologici (esposizione ad agenti come Virus epatite B, C, rosolia, HIV, bacillo della tubercolosi, toxoplasma, varicella ecc) e specifici (relativi alle mansioni svolte), e in analogia a quanto deliberato sull'argomento da altri Atenei, si prevede quanto segue:
 - 3a) Le tirocinanti in stato di gravidanza che svolgono il tirocinio presso scuole d'infanzia hanno obbligo di astensione dalle attività di tirocinio dall'inizio della gravidanza fino al settimo mese dopo il parto (rif. art. 7 comma 1 e comma 4 del D.Lgs. 151/01).
 - 3b) Per le tirocinanti in stato di gravidanza che svolgono il tirocinio presso scuole primarie: - in caso di rischio biologico (ossia in assenza di immunizzazione nei confronti del virus della rosolia ove rilevato nella scuola frequentata), è prevista l'astensione obbligatoria dalle attività di tirocinio, pre-parto e post-parto per tutta la durata dell'epidemia nella scuola.
 - 3c) A prescindere dal grado di scuola in cui si effettua il tirocinio, tutte le studentesse sono tenute ad astenersi nei periodi di congedo obbligatorio per maternità; di gravidanza a rischio. Possono accedere alla richiesta di aspettativa facoltativa di ulteriori sei mesi, trascorso il periodo di congedo obbligatorio per maternità. In ogni caso è fatta salva la possibilità di proseguire nella stessa struttura il tirocinio interrotto per le motivazioni di cui sopra, salvo decisione di cambiare struttura dove il rischio biologico non è presente.

Art. 9 Relazioni e documentazione. Accredimento del tirocinio

1 Ogni anno, al termine delle attività, l* student* deve presentare al/alla proprio/a tutor coordinatore/trice il report annuale di tirocinio e il Registro delle presenze. Qualora non ottemperasse a tale obbligo non potrà essere ammesso all'esame annuale di tirocinio.

2. Ogni annualità di tirocinio si conclude, durante la sessione estiva di esami, con un esame sull'esperienza di tirocinio, documentata dal report annuale dello studente. Almeno cinque giorni prima della data di discussione, lo studente è tenuto a consegnare al/la President* della commissione di esami il proprio report in formato elettronico, inserendolo in un archivio elettronico il cui indirizzo è indicato all'interno della sezione "tirocini" della pagina del CdS e in cui sono specificate le commissioni esaminatrici.

3. Il/L* student* discute l'attività svolta durante il tirocinio davanti a una commissione composta da due tutor coordinatori/trici e presieduta dal* docente universitar* di riferimento per l'annualità del tirocinio.

Al termine della discussione viene formulato un giudizio di "ottimo", "buono", "discreto", "sufficiente", "insufficiente". Tale giudizio integra: la valutazione sulla relazione, formulata dal/dalla tutor coordinatore/trice dell* student* sulla base di criteri standardizzati e pubblicizzati all'inizio dell'anno; le valutazioni intermedie riportate sul modello standardizzato inserito nel Registro delle presenze; la performance dello/della student* in sede di esame.

4. Il/L* student* che all'esame annuale di tirocinio ottiene il giudizio di "insufficiente" è tenut* a ripetere il tirocinio, sotto la guida di un/a altro/a tutor coordinatore/trice.

5. Il/La Coordinatore/trice del corso di Studi può invitare l* student* che non ha superato l'esame di tirocinio a consultare la commissione di orientamento, composta da un ricercatore e da due professori nominata dal Consiglio di Corso di Studi. In qualunque momento dell'anno, un/una tutor può chiedere al/alla Coordinatore/trice del corso di laurea la convocazione della commissione di orientamento qualora ne ravvisi l'opportunità.

6. Gli/Le insegnanti titolari di contratto a tempo indeterminato, nella scuola statale o paritaria, possono essere esonerati/e dal tirocinio soltanto per la quota di ore relativa all'ordine di scuola in cui insegnano. Pertanto, all'atto dell'iscrizione al corso di studio, devono presentare, sia alle segreterie sia all'ufficio tirocinio, copia del contratto o della nomina, il piano programmatico contenente le date e le ore delle attività di tirocinio distinte per ordine di scuola e un'autocertificazione a sostegno della richiesta di esonero.

7. Gli/le student* che effettuano il trasferimento dal corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria attivato presso altri Atenei a quello dell'Università degli Studi di Palermo devono documentare i CFU maturati per il tirocinio presso l'università di provenienza. In caso di difformità con quanto previsto dall'ordinamento dell'Ateneo di Palermo, tali student* dovranno frequentare un numero di ore di tirocinio congruo con l'eventuale numero di crediti da recuperare e sostenere un esame integrativo.

8. Gli/Le* student* già laureat* in, o provenienti da, corsi di studio diversi da Scienze della Formazione Primaria, anche se iscritt* ad anni diversi dal primo in funzione del riconoscimento dei CFU maturati in precedenza, sono tenut* a svolgere integralmente le previste 600 ore di tirocinio.

Art. 10. Monitoraggio

Il Corso di studi effettua il monitoraggio della procedura del tirocinio utilizzando, tra l'altro, le valutazioni relative ai tirocini conclusi, ricevute dal dipartimento, da utilizzare fra l'altro per la compilazione della scheda SUA e per la relazione del riesame.